



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 01-04-2020 n. 32

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) PER L'ANNO 2020. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI E SUCCESSIVA APPROVAZIONE.

L'Anno duemilaventi il giorno uno del mese di aprile alle ore 14:00, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortzeni	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 5

Assenti : 0

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il Sindaco, Michele Orteni, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Lorena Marzialetti, formula, alla Giunta Comunale, la presente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

- ñ in data 15 novembre 1993 è stato adottato il Decreto Legislativo n. 507 (G.U. n. 288 del 09/12/1993), recante *“Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”*, in forza della Delega al Governo attribuita con l'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 titolata *“Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”*;
- ñ il predetto Decreto Legislativo, al Capo II, disciplina, tra l'altro, la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche da applicarsi ai cespiti imponibili da parte dei Comuni e delle Province;
- ñ la *ratio* della norma in discorso trova il suo fondamento nella limitazione per la collettività, derivante dall'occupazione di una data area pubblica da parte del privato, determinandone il ridotto godimento di quello spazio occupato. Tale limitazione, secondo il Legislatore, deve essere oggetto di tassazione;
- ñ la descritta riforma del prelievo tributario ai fini TOSAP fa seguito alla disciplina già contenuta negli articoli 192 e seguenti del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, denominato Testo Unico per la Finanza Locale;

CONSIDERATO che:

- ñ l'art. 38, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, testualmente recita *“1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. 2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”*;
- ñ l'art. 39 del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce che *“la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio”*;
- ñ l'art. 40 del citato Decreto Legge 507/93 dispone in merito al regolamento ed alle tariffe: *“1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni. 3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. 4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo”;

ñ l'art. 42 del D.Lgs. n. 507/93 statuisce la classificazione delle occupazioni, determinando: “1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, **umentata del 20 per cento**.

3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'[art. 38](#), sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate **in ragione del 10 per cento**. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate **in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq**.

6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli [articoli 44, 45, 47 e 48](#). Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. **La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima”;**

ñ l'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 446/1997, a mente del quale “le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

l) fino a 20.000 abitanti, [euro 0,77] per utenza”;

ñ tale normativa, originariamente prevista per il Cosap, è applicabile anche alla TOSAP per effetto dell'art. 63, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 446/1997, laddove si afferma che “per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f), del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

- ñ ai sensi del successivo art. 43, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 507/93, i Comuni italiani, ai fini della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), sono ripartiti in diverse classi, sulla base delle dimensioni demografiche rilevate al 31/12 del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento;
- ñ per quanto riportato nel suddetto comma 1, dell'art. 43, il Comune di Montegiorgio viene collocato nella Classe V – Comuni fino a 10.000 abitanti;

RICHIAMATA, sul punto, anche la Circolare del MEF, Dipartimento delle Finanze, n. 1/DF del 20/01/2009, ad oggetto *“Chiarimenti in ordine all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone (COSAP) per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi. Artt. 46 e 47 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e art. 63, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”*, che fornisce un'ampia e circostanziata disamina dell'evoluzione normativa in materia di TOSAP sugli impianti di pubblici servizi;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP).

Con tale regolamento il Comune e le Province, in ottemperanza alle norme in materia di finanza locale, disciplinano le modalità di attuazione e di riscossione della tassa, nonché le eventuali condizioni di esonero.

Nel dettaglio il regolamento deve, sostanzialmente, contenere:

- le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- la tariffa determinata in base alla classificazione di strade e spazi pubblici, all'entità dell'occupazione (metri quadrati o metri lineari), al valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività, con la previsione di moltiplicatori per specifiche attività, in relazione alle modalità di occupazione;
- le modalità e i termini di pagamento del tributo;
- la previsione di eventuali agevolazioni per particolari occupazioni;
- la determinazione forfetaria del tributo, per le occupazioni permanenti con cavi, condutture e altri manufatti, realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e relative attività strumentali;
- la previsione di un'indennità pari al tributo maggiorato fino al 50%, per le occupazioni abusive;
- la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie;

RICHIAMATO, allo scopo, il vigente regolamento comunale per l'applicazione Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) del Comune di Montegiorgio, approvato con deliberazione del Consiglio



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Comunale n. 6 del 16/02/1995, come modificato ed integrato, da ultimo, con delibera consiliare n. 20 del 28/04/21010;

CONSIDERATO, tra l'altro, che il Comune di Montegiorgio, nella propria norma regolamentare, ha optato per la suddivisione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche del proprio territorio, sulla base della loro importanza, prevedendo, all'art. 18 e nel conseguente allegato A al regolamento, le seguenti tre categorie:

- I^a CATEGORIA: DETERMINAZIONE CENTRO ABITATO
- II^a CATEGORIA: CENTRI STORICI – MONTEGIORGIO – MONTEVERDE
- III^a CATEGORIA: RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO

VISTO l'art. 44 del D.Lgs. n. 507/93, titolato "**Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie**" che definisce le modalità di applicazione delle tariffe, suddivise per classi di Comuni, ed i criteri per la determinazione delle superfici;

VISTO, per completezza, il seguente art. 45, titolato "**Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe**", che definisce, anche per le occupazioni temporanee, i medesimi criteri e modalità di calcolo delle superfici e di applicazione delle tariffe, sempre suddivise per classi di Comuni;

VISTI, inoltre, gli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 507/93 i quali dispongono, rispettivamente, in materia di disciplina e di determinazione della tassa, per le **Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo**;

VISTO, infine, l'art. 48 del più volte citato D.Lgs. n. 507/93, il quale interviene per la determinazione della tassa in caso di occupazioni effettuate da **Distributori di carburante e di tabacchi**;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, per ciò che concerne le modalità di pagamento dell'imposta: "*1. Per le **occupazioni permanenti di suolo pubblico**, i soggetti di cui all'[art. 39](#) devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. [...]* 3. Per le occupazioni di cui all'art. 46 **[sottosuolo e soprassuolo]**, **il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio**, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo; [...] 5. Per le **occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa** e la compilazione del modulo di



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

5-bis. La tassa, se d'importo superiore a [euro 258,23], può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8”;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/02/1996, ad oggetto "Approvazione modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" con la quale sono state fissate le aliquote e le tariffe relative alla Tassa sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), ad oggi tuttora vigenti in forza, da ultimo, del disposto della delibera consiliare n. 11 del 02/05/2019;

DATO ATTO, inoltre, della seguente ed ultima evoluzione normativa sul tributo:

- ñ l'art. 1, comma 816 della Legge 27/12/2019, n. 160 di previsione del bilancio dello Stato 2020/2022 prevede che **“A DECORRERE DAL 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”**;
- ñ l'art. 1, comma 847 della citata Legge n. 160/2019, a mente del quale **“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”**;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- ñ il Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 è rubricato e disciplina l'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e Diritti sulle PP.AA.);
- ñ il Capo II del D.Lgs. n. 507/1993 è rubricato e disciplina la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- ñ le due norme appena riportate non sono coordinate e, posto che dalla lettura del comma 847 si evince l'abrogazione dei Capi I e II del D.Lgs. n. 507/93 con decorrenza 1° gennaio 2020, mentre il comma 816 stabilisce l'entrata in vigore del nuovo "canone" unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, saremmo, di fatto, ricaduti in un vuoto normativo per l'anno 2020, con la conseguente impossibilità di prevedere entrate e titolo di ICP, TOSAP e Diritti PP.AA.;
- ñ il vuoto normativo è stato superato per gli effetti disposti dall'art. 4, comma 3 quater, del D.L. 30/12/2019, n. 162 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, nella Legge n. 8 del 28/02/2020, a mente del quale "**Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**";

RITENUTO, pertanto:

- ñ di approvare, per i motivi specificati in premessa, le tariffe della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), per l'anno 2020, confermando quando già in vigore per l'anno 2019, il tutto secondo lo schema allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- ñ di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, **con esclusione della determinazione delle relative aliquote**, significando, conseguentemente, che la determinazione delle aliquote e delle tariffe TOSAP rientrano, ai sensi del successivo art. 48, comma 2, del Tuel, nelle competenze della Giunta Comunale, non essendo vigente una riserva a favore del Consiglio;

ATTESO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione", nel rispetto delle modalità fissate con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che: "*Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

DATO ATTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 13/12/2019 (G.U. n. 295 del 17/12/2019), è stato differito al 31 marzo 2020, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, che il medesimo termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 28/02/2020 (G.U. n. 50 del 28/02/2020), è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020;

DATO ATTO, infine, che per effetto dell'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emanato nell'ambito della normativa inerente l'emergenza sanitaria in atto, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è differito, da ultimo, al 31 maggio 2020;

TENUTO CONTO che la disciplina della pubblicazione degli atti regolamentari e tariffari è stato completamente ridisegnato con l'approvazione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, il quale, all'art. 15 bis, è intervenuto per riscrivere la precedente disciplina di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, stabilendo, sostanzialmente, quanto segue:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

15-ter. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

15-quater. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;*

RICHIAMATA, sul punto, anche la Circolare n. 2/DF del MEF, Dipartimento delle Finanze, in data 22/11/2019, ad oggetto “Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;

RICHIAMATA, da ultimo, la seguente normativa emergenziale inerente gli Enti appartenenti al c.d. “cratere sismico” dell'anno 2016:

ñ l'art. 1, commi 997-998, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che testualmente dispongono: “997. L'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

*modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 998. Con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997**;*

- ñ l'art. 25, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 55/2019, il quale stabilisce che, il minor gettito ricavato dai Comuni per effetto dell'esenzione della TOSAP e ICP negli anni 2019 e 2020, dovrà essere ristorato attraverso appositi stanziamenti da prevedersi nel bilancio del Ministero delle Finanze;
- ñ il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, adottato in data 14 agosto 2019, il quale, all'art. 4, sono stabilite le modalità di comunicazione dei minori introiti da parte degli Enti interessati ed indica le attività ministeriali necessarie per l'erogazione delle conseguenti spettanze;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”;

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 24/12/2019 ad oggetto “*Nomina dei Responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020*” con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali dei Servizi ivi indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

SI PROPONE

- A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le tariffe della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), per l'anno 2020, confermando quando già in vigore per l'anno 2019, il tutto secondo lo schema allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".
- C) DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione, nel rispetto sia di quanto contenuto nell'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, e secondo le istruzioni ed i chiarimenti impartiti con la Circolare MEF – Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019.
- D) DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il Sindaco
Michele Orteni

L'Assessore al Bilancio
Lorena Marzialetti



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ALLEGATO "A"

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

D.LGS. N. 507 DEL 15/11/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

TARIFFE ANNO 2020

IMPORTI IN EURO

COMUNE DI CLASSE V (fino a 10.000 abitanti)

TIPO OCCUPAZIONE	Tariffa annua, espressa in euro ed al mq. di spazio occupato			
	CAT. I ^a	CAT. II ^a	CAT. III ^a	Note o maggioraz.
PERMANENTE (ART. 44) le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno				
Occupazione del suolo (co. 1, lett. a)	17,56	8,78	5,27	
Occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo (co. 1, lett. c)	5,85	2,93	1,76	
Occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (co. 2)	5,27	2,63	1,58	
Passi carrabili (co. da 3 a 12)	Esenti	Esenti	Esenti	Art. 34 regolamento (deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2005)

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, per le **OCCUPAZIONI PERMANENTI**:

- **le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.**

Ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, per le **OCCUPAZIONI SIA TEMPORANEE CHE PERMANENTI**:

- **le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento;**



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- **le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante**, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

TIPO OCCUPAZIONE	Tariffa espressa in euro ed al mq. di spazio occupato per le ore di effettiva occupazione				
	Misura della tariffa	CAT. I ^a	CAT. II ^a	CAT. III ^a	Note o maggioraz
TEMPORANEE (ART. 45) le occupazioni di durata inferiore all'anno					
Occupazione del suolo (co. 2, lett. a)	Giornaliera	1,03	0,52	0,39	
	Oraria	0,04	0,02	0,02	
Occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo (co. 2, lett. c)	Giornaliera	0,34	0,17	0,13	
	Oraria	0,01	0,01	0,01	
Occupazioni con tende o simili fisse o retrattili (co. 3)	Giornaliera	0,31	0,15	0,09	
	Oraria	0,01	0,01	0,01	
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (co. 4)	Giornaliera	1,03	0,52	0,31	
	Oraria	0,04	0,02	0,01	
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (co. 5, I° periodo)	Giornaliera	0,52	0,23	0,15	
	Oraria	0,02	0,01	0,01	
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (co. 5, II° periodo)	Giornaliera	0,21	0,10	0,06	
	Oraria	0,01	0,01	0,01	
Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (co. 5, ultimo periodo)	Giornaliera	0,52	0,23	0,15	
	Oraria	0,02	0,01	0,01	
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (co. 6)	Giornaliera	0,31	0,15	0,09	
	Oraria	0,01	0,01	0,01	
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (co. 6 bis)	Giornaliera	0,52	0,23	0,19	
	Oraria	0,02	0,01	0,01	
Di manifestazioni politiche, culturali, o sportive (co. 7)	Giornaliera	0,21	0,10	0,06	
	Oraria	0,01	0,01	0,01	

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, **le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg, la tariffa è ridotta in misura del 35 per cento.**



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D.Lgs. n. 507/1993, le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa con tariffa ridotta del 50 per cento.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

Ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, per le OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento;
- le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

La tassa si applica in base al numero di utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente ed è determinata in euro 0,77 per utenza e che l'ammontare della tassa dovuta, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro 516,46.

B) OCCUPAZIONE TEMPORANEA (art. 47, co. 5):

La tassa, in deroga al disposto dell'art 45, viene determinata in misura forfetaria come segue:

B1) Occupazioni fino a 1 km lineare:

fino a 30 gg.	euro	5,16
da 31 a 90 gg.	euro	6,71
da 91 a 180 gg.	euro	7,75
superiore a 180 gg.	euro	10,33

B2) Occupazioni superiore a 1 km lineare:

fino a 30 gg.	euro	7,75
da 31 a 90 gg.	euro	10,07
da 91 a 180 gg.	euro	11,62
superiore a 180 gg.	euro	15,49



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6)

La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati:

A) Centro abitato del Capoluogo:

- | | | |
|---|-----------------|-------|
| – per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri | euro (all'anno) | 30,99 |
| – per ogni mille litri o frazione superiore a 3000 litri | euro (all'anno) | 37,18 |

B) Zone limitrofe:

- | | | |
|---|-----------------|-------|
| – per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri | euro (all'anno) | 25,82 |
| – per ogni mille litri o frazione superiore a 3000 litri | euro (all'anno) | 30,99 |

C) Sobborghi e zone periferiche:

- | | | |
|---|-----------------|-------|
| – per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri | euro (all'anno) | 15,49 |
| – per ogni mille litri o frazione superiore a 3000 litri | euro (all'anno) | 18,59 |

IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale:

- | | | |
|---|-----------------|-------|
| A) <u>Centro abitato del capoluogo:</u> | euro (all'anno) | 10,33 |
| B) <u>Zone limitrofe:</u> | euro (all'anno) | 7,75 |
| C) <u>Sobborghi e zone periferiche:</u> | euro (all'anno) | 5,16 |



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti;"

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.";

RICHIAMATO l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove è disposto che:

« Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, ... e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente »;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 4 /2020 del 16/03/2020 con il quale si definiscono le modalità per procedere alla riunione di Giunta Comunale in videoconferenza;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla riunione di Giunta Comunale, finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto via Messenger e segnatamente come segue:

- Sindaco: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico.
- Segretario: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Assessori Petrini, Bacalini, Marzialetti, Vita: collegati anch'essi da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

alla seduta e per poter intervenire ed esprimere la propria dichiarazione di voto, si procede al suo regolare svolgimento, dando atto altresì che prova della seduta verrà conservata agli atti d'ufficio.

DATO ATTO che il verbale della presente seduta sarà sottoscritto digitalmente dal Sindaco e dal Segretario Comunale;

VISTO il documento istruttorio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti secondo il disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le tariffe della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), per l'anno 2020, confermando quando già in vigore per l'anno 2019, il tutto secondo lo schema allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

C) DI INCARICARE il competente Ufficio Tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione, nel rispetto sia di quanto contenuto nell'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, e secondo le istruzioni ed i chiarimenti impartiti con la Circolare MEF – Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019.

D) DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 26-03-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. **ANDREA PIERGENTILI**
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 26-03-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. **ANDREA PIERGENTILI**
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 26-03-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. **ANDREA PIERGENTILI**
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 21-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 01-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 21-05-2020 al 05-06-2020 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria